



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

U.O. “Attività esercitate a livello regionale in merito alla gestione del personale docente, educativo e ATA”

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il D.P.R.10.01.1957, n.3 e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R.03.05.1957, n.686 e successive modificazioni;
VISTA la Legge 07.08.1990, n.241;
VISTA la Legge 05.02.1992, n.104 modificata con il D.Lgs, 30.06.2022, n. 105;
VISTO il D.Lgs. 16.04.1994, n.297 con particolare riferimento agli artt. 546, 554, 555, 556, 557, 559, 604, 673, 676;
VISTO il D.P.R. 09.05.1994 n.487 come modificato dal D.P.R. 30.10.1996 n.693;
VISTA la Legge 15.05.1997, n. 127, con particolare riferimento all’art.3, come modificata e integrata dalla Legge 16.06.1998, n.191, e il relativo regolamento emanato con D.P.R. 20.10.1998, n.403;
VISTA la legge 13.03.1999 n. 68;
VISTA la L. 03.05.1999, n.124 con particolare riferimento all’art.4, comma 11;
VISTO il D.M. 23.07.1999 “trasferimento del personale A.T.A. dagli Enti locali allo Stato”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.16 del 21.01.2000, con particolare riferimento all’art.4 e all’art.6;
VISTO il D.M. 13.12.2000 n. 430 pubblicato nella G.U. 24.01.2001 n.19, concernente il regolamento per le supplenze del personale A.T.A.
VISTO il D.P.R. 28.12.2000 n. 445, pubblicato nel supplemento alla G.U. 20.02.2001 n. 42 s. g., concernente la documentazione amministrativa;
VISTO il D.M. 19.04.2001 n. 75 pubblicato nella G.U. - Quarta serie speciale - n. 35 del 04.05.2001, applicativo del predetto regolamento;
VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’amministrazione digitale”, aggiornato dal D.Lgs. n. 159 del 4 aprile 2006 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante codice dell’amministrazione digitale” e ss.mm.ii.;
VISTO il C.C.N.L. del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006/2009 sottoscritto il 29.11.2007 e pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. - Serie Generale 17.12.2007, n. 292, ed in particolare l’allegata tabella B – requisiti culturali per l’accesso ai profili professionali del personale ATA;
VISTA la sequenza contrattuale di cui all’art. 62 del C.C.N.L. 29.11.2007 sottoscritta il 25.07.2008 ed in particolare l’art. 4 – modifica della Tabella B – requisiti culturali per l’accesso ai profili professionali del personale ATA – allegata al C.C.N.L. 29.11.2007;
VISTO il C.C.N.L. del Comparto Istruzione e Ricerca 2019/2021, definitivamente sottoscritto in data 18 gennaio 2024, all’articolo 50, che ha previsto un nuovo sistema di classificazione professionale del personale A.t.a., articolato nelle Aree dei collaboratori, degli operatori, degli assistenti, dei funzionari e delle elevate qualificazioni, le cui menzionate Aree sostituiscono le previgenti Aree A, As, B,



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

U.O. “Attività esercitate a livello regionale in merito alla gestione del personale docente, educativo e ATA”

C e D, secondo il meccanismo di trasposizione automatica di cui all'Allegato B del nuovo CCNL;

VISTO l'allegato A di cui al citato CCNL che contiene l'elenco dei titoli di accesso alle nuove Aree nonché le specifiche professionali dei singoli profili;

VISTO l'articolo 59, comma 2, del nuovo CCNL, “*Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente Titolo confluisce nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data secondo l'Allegato B [...]*”; ai sensi dell'articolo 59, comma 1, della medesima fonte negoziale, inoltre, l'entrata in vigore del Titolo dedicato al Personale Ata è prevista per il 1° maggio p.v., (“Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative di procedere agli adempimenti necessari all'attuazione delle norme di cui al presente Capo, lo stesso entra in vigore il giorno 1 del mese successivo ad un periodo dilatorio pari a 3 mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL”);

VISTO il comma 9, del menzionato articolo 59: “*Fermo restando il possesso dei titoli richiesti all'atto della definizione delle graduatorie permanenti o di supplenza ATA per l'accesso al singolo profilo professionale, l'assenza del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno al nuovo sistema di classificazione non è condizione di decadenza dalle graduatorie stesse vigenti alla data di entrata in vigore del presente Capo, [...].*”;

VISTA la O.M. 23.02.2009, n. 21, registrata alla Corte dei Conti in data 02.04.2009 – reg. 1, foglio 234, concernente i concorsi di cui all'art. 554 del citato D.lgs. 16.04.1994, n. 297 per l'anno scolastico 2008/09;

VISTO il D.M. n. 82 del 29.09.2009, emanato in applicazione dell'art. 1, commi 2, 3 e 4 del d.l. 25.09.2009 n. 134, con il quale sono state dettate disposizioni per la costituzione di elenchi prioritari finalizzati al riconoscimento della precedenza assoluta nell'assegnazione delle supplenze in sostituzione del personale temporaneamente assente;

VISTO il D.M. 17.12.2009 n. 100 di integrazione del citato D.M. 82/09;

VISTO il Decreto Interministeriale 30 luglio 2010, n. 165, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale – n. 234 del 6 ottobre 2010, concernente il Regolamento recante disposizioni per l'esecuzione delle norme di cui ai commi da 4-octies a 4-decies dell'art. 1 del decreto legge n. 134 del 2009, convertito con modificazioni alla legge n. 167 del 2009, in materia di obblighi per il personale della scuola di documentare i requisiti per avvalersi dei benefici previsti dalla legge n. 104 del 1992, recentemente modificata dal D.lgs. 30 giugno 2022, n. 105, e dalla legge n. 68 del 1999.

VISTO il D.M. 68 del 30 luglio 2010 emanato in applicazione del predetto DL 194/2009 convertito con legge 25/2010;

VISTO il D.M. 80 del 15 settembre 2010 di integrazione del citato D.M. 68/2010;

VISTO l'art. 9 c. 21 bis del DL n. 70 del 13 maggio 2011 convertito con L. 12 luglio 2011 n. 106 che sancisce la validità delle disposizioni di cui alla Legge 167 del 24 novembre 2009 anche per l'a.s. 2011/2012;



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

U.O. “Attività esercitate a livello regionale in merito alla gestione del personale docente, educativo e ATA”

- VISTO** il DM 12 ottobre 2011, n. 92, emanato in applicazione del predetto DL 70/2011 convertito con Legge 106/2011;
- VISTE** le note del Ministero dell'Istruzione prot. 2664 del 27.02.2009, prot. 2053 del 19.02.2010, prot. n. 402 del 20.01.2011, prot. 763 del 01.02.2012, prot. n. 695 del 29.01.2013, prot. n. 565 del 24.01.2014, prot. n. 8151 del 13.03.2015, prot. n. 6408 del 07.03.2016, prot. n. 8654 del 28.02.2017, prot. n. 11117 del 27.02.2018, prot. n. 8991 del 06.03.2019, prot. n. 5196 dell'11.03.2020, prot. 10301 del 31.03.2021, prot. 13671 del 05.04.2022 e prot. 26352 del 05.04.2023 concernenti l'indizione dei concorsi per soli titoli per i corrispondenti anni scolastici;
- VISTA** la nota prot. n. 1293 del 22 febbraio 2012 integrata dalla nota prot. n. 6513 del 4 settembre 2012 con le quali il MIUR ha impartito istruzioni operative relative alla formulazione dei bandi per i concorsi a titoli del personale ATA di cui all'art. 554 del D.Lgs. 297/94 ed in particolare alla lettera F “attestati di addestramento professionale” che integra tra le certificazioni informatiche valutabili, anche quelle EIPASS, ICL e PEKIT;
- VISTA** la nota MIUR prot. n.8151 del 13 marzo 2015, in ordine all'applicazione dell'art. 38 del D.Lgs. n.165/2001, così come modificato dall'art. 7 della legge n. 97/2013, che estende la possibilità di partecipare ai pubblici concorsi anche “ai familiari dei cittadini degli Stati membri non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno permanente e ai cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE, per i soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria”;
- TENUTO CONTO** che vanno, altresì, inclusi gli stranieri altamente qualificati titolari di Carta blu UE nonché i familiari non comunitari cittadini italiani, fatti salvi il possesso degli altri requisiti di ammissione e l'adeguata conoscenza della lingua italiana;
- CONSIDERATO** che per la citata nota prot. n. 8151/15, è, altresì, valutabile come servizio svolto presso enti pubblici, in coerenza con quanto disposto dall'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 77/2002, anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva. Tale servizio sarà valutato con il medesimo punteggio attribuito, nella tabella di valutazione dei titoli, al servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni statali;
- VISTO** il CCNL relativo al Personale del Comparto Istruzione e Ricerca – triennio 2016/2018, sottoscritto in data 19.04.2018;
- TENUTO CONTO** dell'Intesa sottoscritta tra MIUR e OO.SS. il 12.09.2019 e della nota DGPER n. 40769 del 13.09.2019 con la quale viene ritenuto valido, per il profilo di assistente amministrativo, il servizio prestato nell'a.s. 2019/20 in qualità di Direttore dei servizi generali ed amministrativi sulla base della predetta Intesa;
- TENUTO CONTO** altresì dell'Intesa sottoscritta tra MI e OO.SS il 18.09.2020 che, per l'a.s. 2020/21 prevede analogo riconoscimento del servizio prestato nel profilo di DSGA;



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

U.O. “Attività esercitate a livello regionale in merito alla gestione del personale docente, educativo e ATA”

- TENUTO CONTO** della nota prot. DGPER n. 24861 del 14 agosto 2020 con la quale è stato trasmesso il parere 1184 del 2020 del Consiglio di Stato relativo alla valutazione dei servizi prestati nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e nella Regione Valle d’Aosta se dichiarato dai candidati;
- VISTO** il D.M. 03.03.2021, n. 50, concernente la formulazione delle graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia per il triennio scolastico 2021/22, 2022/23 e 2023/24 per il conferimento di supplenze temporanee al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola statale;
- VISTA** la nota MI prot. n. 9256 del 18 marzo 2021 nella quale si chiarisce che per le certificazioni informatiche, a seguito di parere reso dalla Direzione Generale dei servizi informativi e la statistica con nota del 3 marzo 2021, n.721, è riconosciuta la valutabilità, con riferimento ai profili per i quali è riconosciuto un punteggio, anche della certificazione “IDCERT livello Specialised” rilasciata dalla società Idcert SRL, in quanto la stessa trova analogia con i rispettivi corsi ICDL della famiglia “Specialised”;
- CONSIDERATA** l’approvazione dell’ODG della Camera dei Deputati n. 9/1633-A/32, avvenuta in data 19.04.2024, con il quale il Governo si impegna a prevedere che l’attivazione delle procedure per l’aggiornamento delle graduatorie del personale ATA, con almeno 24 mesi di servizio, avvenga non prima del 15 giugno 2024;
- VISTA** la nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. n. 55934 del 19.4.2024 concernente l’indizione dei concorsi per soli titoli nell’anno scolastico 2023/24 – graduatorie A.S. 2024/25;
- ACCERTATO** che l’organico del profilo di CUOCO – AREA ASSISTENTI (Art. 50 C.C.N.L. 2019-21) è istituito per le sole province di Bari, Foggia e Taranto;

DECRETA

ARTICOLO 1 – INDIZIONE CONCORSO

- 1.1** - È indetto, nell’anno scolastico 2023/24 – graduatorie 2024/25, il concorso per titoli di cui all’art. 554 D.Lvo 16.04.1994, n. 297, per l’aggiornamento e l’integrazione della graduatoria permanente concernente il profilo professionale di **CUOCO** dell’area “degli Assistenti” (di cui all’art. 50 CCNL 2019-21) del personale A.T.A. statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali per le province di seguito indicate:
- BARI
 - FOGGIA
 - TARANTO
- 1.2** - I requisiti culturali per l’accesso al suddetto profilo sono individuati nella sequenza contrattuale, dalla tabella A (requisiti culturali per l’accesso ai profili professionali del personale A.T.A.) annessa al CCNL del 18 gennaio 2024, fatto salvo quanto previsto dall’art 59, comma 9, del C.C.N.L. 2019-21.



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

U.O. “Attività esercitate a livello regionale in merito alla gestione del personale docente, educativo e ATA”

- 1.3** - Le norme contenute nell’ O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009, riportate nell’unito bando di concorso, con i relativi allegati, costituiscono parte integrante del bando stesso.
- 1.4** - E’ stabilita per il giorno 9 maggio 2024 la pubblicazione contemporanea del presente bando nel Portale unico di reclutamento (www.InPA.gov.it), nonché all’Albo dell’Ufficio scolastico regionale, degli Uffici di ambito territoriale di ciascuna provincia e sarà inviata ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della regione affinché sia affisso nei rispettivi albi, per tutto il tempo utile per la presentazione della domanda di ammissione.

ARTICOLO 2 – PRESENTAZIONE DOMANDE

- 2.1** - Le domande di ammissione potranno essere presentate unicamente, a pena di esclusione, in modalità telematica attraverso il servizio “Istanze on Line (POLIS)”, raggiungibile direttamente dall'home page del sito internet del Ministero (www.miur.gov.it), sezione “*Servizi*” o, in alternativa, tramite il seguente percorso “*Argomenti e Servizi > Servizi online > lettera I > Istanze on line*” **dalle ore 9,00 del giorno 10 maggio 2024 fino alle ore 14,00 del giorno 30 maggio 2024**. L'accesso ai servizi del Ministero dell’istruzione e del merito può essere effettuato esclusivamente con credenziali digitali SPID/CIE: anche per la presentazione delle istanze, il personale interessato dovrà accedere al servizio Istanze on line mediante il possesso di tali credenziali digitali. Si ricorda che il servizio Istanze on line richiede il possesso di un’abilitazione indispensabile per accedere al servizio; per ottenere l’abilitazione l’utente deve seguire le indicazioni presenti nella sezione “Istruzioni per l’accesso al servizio”. Si segnala infine che all’occorrenza tutte le informazioni necessarie ai fini della registrazione al sistema POLIS sono rinvenibili al seguente indirizzo <https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.html>.
- 2.2** - Le dichiarazioni concernenti i titoli di riserva, di cui all’articolo 5, comma 4, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2023, n. 82, nonché le dichiarazioni concernenti l’attribuzione della priorità nella scelta della sede di cui agli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7 della legge n. 104/1992, devono essere necessariamente riformulate dai candidati che presentino domanda di aggiornamento della graduatoria permanente, in quanto trattasi di situazioni che, se non riconfermate, si intendono non più possedute. A tal fine, nel modello di domanda, è prevista la compilazione di un’apposita sezione, denominata “*Modello H: Attribuzione priorità*” per il personale che intende usufruire dei benefici dell’art. 21 e dell’art. 33, commi 5, 6 e 7 della legge n. 104/1992, recentemente modificata dal D.lgs. 30 giugno 2022, n. 105, e dalla legge n. 68 del 1999.
- 2.3** - Per la scelta delle istituzioni scolastiche, in cui si richiede l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di I fascia per l’a.s. 2024/2025 (Allegato G), è adottata la modalità telematica. L’istanza sarà resa disponibile dopo che gli uffici provinciali avranno completato la valutazione delle domande di inserimento/aggiornamento in graduatoria. I termini di



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

U.O. “Attività esercitate a livello regionale in merito alla gestione del personale docente, educativo e ATA”

trasmissione online del Modello G saranno contestuali su tutto il territorio nazionale. Modalità, tempi e aspetti specifici della procedura on-line per la scelta delle sedi saranno comunicati con successiva nota.

- 2.4 -** A seguito dell’attribuzione dei codici meccanografici per le istituzioni scolastiche della Provincia di BAT, coloro che sono inseriti nelle graduatorie in esame dell’Ambito Territoriale di Bari e di Foggia per il corrente anno scolastico potranno optare tra l’inserimento nella graduatoria dell’Ambito Territoriale della provincia di BAT o la permanenza nelle attuali graduatorie. In caso di mancata presentazione della domanda di aggiornamento, l’interessato resterà incluso nella graduatoria dell’Ambito Territoriale di Bari o di Foggia. Coloro che presentano la domanda per nuovo inserimento possono ovviamente richiedere l’iscrizione esclusivamente in uno dei due ambiti territoriali interessati. Successivamente alla predisposizione degli elenchi provinciali ad esaurimento, gli aspiranti potranno richiedere o modificare, tramite le istanze on line, le istituzioni scolastiche per l’inserimento nelle graduatorie di istituto, fermo restando che coloro che hanno optato per l’Ambito territoriale di BAT esprimeranno sedi del territorio della relativa provincia e coloro che sono rimasti nell’Ambito territoriale di precedente titolarità esprimeranno sedi del territorio della provincia di Bari o di Foggia.

ARTICOLO 3 – DICHIARAZIONE SERVIZI PRESTATI

- 3.1 -** I candidati potranno dichiarare i servizi prestati presso gli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, gli istituti d’arte, i licei artistici, le istituzioni educative e le scuole speciali statale sino alla data della presentazione della domanda. In riferimento al citato ODG della Camera dei Deputati n. 9/1633-A/32, sarà possibile, altresì, dichiarare, con riserva, i servizi resi nelle medesime istituzioni scolastiche, successivamente alla data di presentazione della domanda e comunque non oltre il 30.06.2024. A partire dal 16.06.2024 sarà possibile sciogliere la riserva relativamente al servizio effettivamente prestato.
- 3.2 -** Gli Assistenti Amministrativi non di ruolo possono dichiarare i servizi effettuati in qualità di Direttore dei Servizi Generali Amministrativi negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021.

ARTICOLO 4 – FORMULAZIONE GRADUATORIE

- 4.1 -** I Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali della regione sono competenti alla costituzione di apposite commissioni giudicatrici a livello territoriale del presente bando.
- 4.2 -** Le commissioni giudicatrici costituite a livello territoriali esaminano le domande pervenute entro il termine di scadenza con riferimento ai requisiti di ammissione, alla regolarità delle stesse e della documentazione allegata, richiedendo eventuali regolarizzazioni in caso di documentazione incompleta o incongruente, dichiarando l’inammissibilità o la nullità della



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

U.O. “Attività esercitate a livello regionale in merito alla gestione del personale docente, educativo e ATA”

domanda di partecipazione e disponendo, in ogni tempo, l'esclusione dalla procedura concorsuale.

4.3 - Al termine delle operazioni, gli Uffici degli Ambiti Territoriali hanno cura di formulare le relative graduatorie valide per l'a.s. 2024/2025 e pubblicare le stesse nell'albo e sul proprio sito istituzionale.

ARTICOLO 5 – CONTROVERSIE

5.1 - Le controversie e i ricorsi avverso le graduatorie definitive sono devoluti al Giudice ordinario in funzione del Giudice del lavoro.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Silipo